

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

LA FAMIGLIA RICOSTITUITA: DIRITTI DEI MINORI E DOVERI DEGLI ADULTI

La tutela giurisdizionale del diritto del minore alla conservazione dell'affettività

Firenze, 26 aprile 2017

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

- Art. 330 c.c.
- Art 333 c.c.
- Art 337 bis c.c.
- Art. 337ter c.c.
- Art.709ter c.p.c.

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Tribunale per i Minorenni di Milano - Decreto del 2/11/2007

onosce, seppur passando attraverso il ricorso del PM al quale il TM dispone
la trasmissione degli atti, per la prima volta il diritto del minore alla
conservazione della relazione affettiva con il partner del genitore.

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Tribunale per i Minorenni di Milano - Decreto del 15/3/2016

Il legame tra il ricorrente ed i bambini all'interno di un progetto di famiglia perseguito da molti anni fino alla loro separazione era solido e le successive difficoltà a raggiungere un accordo di seguito della rottura del rapporto di coppia, sulla regolamentazione della frequentazione con il genitore sociale ed i bambini si rivelavano gravemente pregiudizievoli per questi ultimi.

Recepimento dell'accordo delle parti e superamento del dato processuale dell'assenza di autorizzazione al ricorrente
legittimazione del ricorrente

Il riconoscimento dell'autorizzazione del genitore sociale ad interloquire con insegnanti, medici e responsabili dell'attività sportiva.

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Tribunale di Palermo - Decreto del 15/4/2015

Il Tribunale disciplina gli incontri tra la madre sociale ed i minori, affermando un vero e proprio diritto di visita e facendo espressa applicazione dell'art. 337ter c.c.

Viene ritenuto configurabile il diritto del minore (quindi non dell'adulto) ad intrattenere e conservare rapporti significativi non solo con gli ascendenti ed i parenti, ma anche con i titolari con i quali, al di là del legame biologico, abbia di fatto consolidato tali rapporti significativi. Il riferimento è in primo luogo al partner - coniuge, compagno, eterosessuale od omosessuale - del genitore con il quale vivono.

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Tribunale di Palermo - Decreto del 15/4/2015

- Non riconosce la legittimazione attiva della ricorrente, genitore sociale.

Afferma che, poichè il diritto del genitore non collocatario o non affidatario non è un vero e proprio diritto soggettivo ma un munus, una funzione non priva di profili pubblicistici, questa, nel silenzio di legge, non può essere tout court riconosciuta anche al partner del genitore biologico con cui il figlio vive né può essergli riconosciuta una sorta di potere di rappresentanza del figlio, idoneo a conferirgli la legittimazione attiva.

- Il Tribunale tiene comunque fermo il ricorso originario, nonostante la scomparsa processuale della ricorrente, in quanto il PM lo ha fatto proprio nel superiore interesse del minore.

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Tribunale di Palermo - Decreto del 15/4/2015

Il principio di diritto della decisione palermitana può essere così sintetizzata: *«il minore ha diritto di conservare un rapporto stabile e significativo con l'ex partner del proprio genitore, da intendersi come genitore sociale con il quale, pur in mancanza di un legame biologico, abbia consolidato saldi legami affettivi al punto di fondarne l'identità personale e familiare, diritto che non può essere fatto valere da costui ma dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 337 ter I co. c.p.c.»*

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Corte di Appello di Palermo sez I – Decreto del 31/8/2015

Per affermare il diritto dei minori a mantenere il rapporto instauratosi con l'ex partner o con il loro genitore biologico non è possibile compiere l'operazione ermeneutica effettuata in relazione all'art. 337ter c.c., stante il carattere rigido di tale disposizione.

Non si ritiene possibile interpretare la norma prevista dall'art. 337ter a causa dell'univocità del suo dato testuale per il quale tra i soggetti con i quali il minore ha diritto a mantenere un rapporto stabile e significativo non rientra anche l'ex partner del genitore biologico.

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Corte di Appello di Palermo sez I – Decreto del 31/8/2015

Scrutinio di costituzionalità dell'art. 337ter c.c.: la mancata inclusione dell'ex partner del genitore biologico tra i soggetti con i quali il minore ha diritto a mantenere un rapporto stabile e significativo, anche dopo la disgregazione della coppia, appare in conflitto con l'interesse del minore violando gli artt. 2, 30, 31 Cost. ed il parametro interposto di cui all'art. 8 e all'art. 15 CEDU.

- In assenza della pronuncia additiva della Corte Costituzionale è precluso alla Corte remittente il dovere di valutare la sussistenza del superiore interesse del minore a mantenere rapporti stabili con l'ex partner perché allo stato attuale l'art. 337ter non consente di riconoscere quest'ultimo tra i soggetti legittimati al mantenimento di tali rapporti.

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Corte Costituzionale – sentenza n. 225 del 5/10/2016

Ritiene infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 337ter c.c.

- Afferma che, in ossequio al principio del superiore interesse del minore, deve essere riconosciuta la facoltà al giudicante di adottare con immediatezza i provvedimenti convenienti nel caso concreto; ciò su ricorso del PM (legittimato dall'art. 336) anche su sollecitazione dell'adulto non parente coinvolto nel rapporto in questione.
 - Non sussiste alcun vuoto di tutela dell'interesse del minore.

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Corte Costituzionale – sentenza n. 225 del 5/10/2016

genitore sociale, individuato nell'ex partner del genitore biologico, viene ricompreso nella sfera della tutela, laddove rappresenti un adulto di riferimento, con un giudizio da svolgere concreto e per ogni singolo caso. È, infatti, dalla privazione di questo rapporto, ove esistente e riconosciuto, che il minore potrebbe patire una modifica pregiudizievole, con la conseguenza che in questi casi scatterebbero le garanzie di tutela.

- L'interruzione ingiustificata da parte di uno o di entrambi i genitori di un rapporto significativo dal minore instaurato od intrattenuto con soggetti che non siano parenti è riconducibile all'ipotesi di condotta del genitore comunque pregiudizievole al figlio in relazione al quale l'art. 333 c.c. già consente al Giudice di adottare i provvedimenti convenienti al caso concreto.

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

La Corte Costituzionale ha mantenuto una disparità tra coloro che hanno rapporti significativi con i minori:
gli ascendenti ed i parenti hanno azione diretta ex artt. 317bis e 333-336 c.c.
I terzi non hanno legittimazione ad agire e possono utilizzare solo l'art. 333 c.c. per segnalare i fatti al PM

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Legge n. 173 del 19.10.2015 «sul diritto alla continuità affettiva dei bambini
delle bambine in affidamento familiare»

Attribuisce al terzo (genitore affidatario) la legittimazione a presentare la
domanda di adozione, facendo riferimento al minore avuto in affidamento, c
azione diretta e non veicolata dal PM.

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Disegno di Legge n. 1320 presentato al Senato il 19/2/2014

- Denominato «*Modifiche al codice civile in materia di delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale*».

Il DDL introduce l'istituto della delega che consente al genitore sociale per esempio di andare a parlare con gli insegnanti, organizzare un viaggio, accompagnare il minore a visite mediche, e comunque di compiere tutti gli atti espressamente delegati dal genitore biologico.